

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1996

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato

Presentato il 1° dicembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. È vivamente avvertita la necessità di rivedere l'intera normativa concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati e le cause di incompatibilità. Si tratta di tematiche da tempo entrate nel dibattito politico-istituzionale per le numerose e delicate implicazioni, un dibattito cui hanno contribuito proposte e disegni presentati nelle legislature precedenti, nonché i lavori della Commissione Giustizia del Senato nella scorsa legislatura, i pareri del Consiglio superiore della magistratura e gli orientamenti espressi dagli stessi organismi associativi dei magistrati.

Il Governo, dal canto suo, si fece carico di questa esigenza con il disegno n. 3386/S, presentato nella VIII legislatura e ripresentato nella successiva (n. 251/S). Ancora se ne fa carico con un testo in parte nuovo e più completo nel preciso convincimento che, dopo le riflessioni e l'ampio confronto di idee in

sedi molteplici, la riforma sia ormai improcrastinabile.

L'attuale disegno è distinto in tre capi. Il primo comprende le disposizioni generali concernenti i doveri del magistrato, l'individuazione delle ipotesi di illecito, le sanzioni irrogabili, la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa (cui è attribuito anche il potere d'istruttoria), le cadenze cronologiche del procedimento. Il secondo capo raggruppa le norme procedurali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri giudizi ai provvedimenti cautelari. Il terzo capo disciplina l'intera materia delle incompatibilità e le situazioni di sopravvenuta inettitudine per malattia o per altra causa.

In questo modo il disegno, oltre ad offrire soluzioni ai punti nodali di una materia estremamente delicata, modifica

per buona parte la legislazione precedente, e, per il resto, razionalizza e unifica l'intero tessuto normativo. Perciò, oltre alle profonde innovazioni contenute nel testo, si colmano lacune procedurali (evidenziate dalla giurisprudenza) e si eliminano discrasie dovute alla disseminazione in fonti diacroniche, evitandosi richiami e rinvii.

2. È sembrato opportuno sottolineare, con una norma di apertura, i doveri del magistrato, identificandoli (articolo 1, comma 1) nell'imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo, cioè nei cinque valori fondamentali che debbono caratterizzare l'esercizio delle funzioni. L'enunciazione non ha soltanto un significato deontologico, bensì una pregnante dimensione sistematica perché gli illeciti disciplinari vengono tipicizzati aggregandoli intorno a detti valori; essi rappresentano in tal modo i beni protetti dalla tutela disciplinare e, nel contempo, i limiti di intervento del controllo in sede disciplinare (comma 4 dell'articolo 1). Inoltre si prescrive (comma 3) che anche al di fuori dell'esercizio dell'attività giudiziaria il magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli tali da compromettere la credibilità della funzione, sostituendo a precedenti formule concernenti il prestigio dell'ordine nei suoi valori esteriori e formali il dato oggettivo della credibilità.

Ha un forte significato simbolico il richiamo al rispetto della dignità della persona in qualunque atto di esercizio delle funzioni (comma 2), con un sostrato di valori costituzionali (articoli 2 e 3 della Costituzione) e una dimensione pragmatica che si collega al dovere di correttezza, benché la regola abbia ben altra portata.

Non si è ritenuto di ribadire i principi di legalità, di insindacabilità del contenuto degli atti giudiziari e della inamovibilità sia perché essi risultano da specifici precetti costituzionali sia perché ricevono concreta conferma in articoli successivi attraverso la specificazione delle figure di illecito e attraverso la disciplina del trasferimento di ufficio come eccezione circondata da precise garanzie.

Quanto alla tipicizzazione, si è abbandonata l'amplissima formula dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, che, pur non essendo stata giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, rischia di porre il titolare dell'azione e l'organo giudicante come intermediari rispetto alla legge nella costruzione della regola disciplinare; questo diverso indirizzo conferisce assoluta terzietà alla sezione disciplinare, recepisce appieno il principio di legalità, offre piena garanzia al magistrato ed elimina « vuoti » o « incertezze sui fini » del sistema disciplinare.

Come si è detto, gli illeciti riferiti all'esercizio delle funzioni sono stati raggruppati intorno ai valori cui si riferisce la tutela.

La lettera a) dell'articolo 2, comma 1, considera quei fatti che contrastano con il dovere di imparzialità, e cioè l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità, l'inosservanza dell'obbligo di astensione e i comportamenti « tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti »; quest'ultima formula sembra preferibile all'altra della « palese violazione del dovere di imparzialità » usata nel precedente disegno perché troppo vaga e sostanzialmente tautologica.

La lettera b) considera i fatti di scorrettezza realizzati in danno delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio (l'espressione comprende gli organi ausiliari e ogni utente del servizio giudiziario), nonché in danno di altri magistrati o di collaboratori; trattasi di comportamenti incompatibili con la dignità della funzione e con il rispetto della persona, perché contrastano con quello *standard* di civile condotta che deve costituire un requisito fondamentale dell'attività del magistrato. Rientra in questo gruppo anche l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività di altro magistrato attuata avvalendosi delle proprie funzioni o in altro modo, giacché l'interferenza può pregiudicare l'autonomia di giudizio dell'altro magistrato e tradursi in un'alterazione della sua im-

parzialità; la formula adottata è tale da comprendere anche il comportamento del magistrato comunque investito di poteri di direzione o di vigilanza, che eserciti pressioni o compia interferenze nei confronti dei colleghi in relazione alla trattazione di affari loro affidati. In ogni caso il comportamento deve essere « ingiustificato », escludendosi così quelle forme di intervento che sono legittimate dal rapporto di gerarchia funzionale o previste da specifiche norme.

La lettera *c*) raggruppa i fatti lesivi del dovere di diligenza professionale. Si tratta, in primo luogo, della grave disapplicazione di legge, realizzata attraverso un atto o un provvedimento o un comportamento processuale, per assoluta mancanza di diligenza; si è usato il termine « disapplicazione » e non quello di « violazione » per evitare i problemi concernenti norme abrogate in via tacita o implicita; l'aggettivo « grave » esprime il grado di consistenza negativa che il fatto deve avere, anche in riferimento alle conseguenze che ne derivano, e si collega al carattere « assoluto » della negligenza come causa della disapplicazione. L'altra ipotesi, cioè il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ricomprende condotte che hanno finalità estranee agli obiettivi istituzionali della giurisdizione; è necessario, tuttavia, che detto perseguimento sia « manifesto », cioè appariscente — se non addirittura ostentato — tale cioè da poter creare turbamento nell'opinione pubblica per una chiara deviazione dai fini di giustizia. Quanto all'ipotesi dell'assenza di motivazione allorché sia richiesta dalla legge, essa costituisce senza dubbio un caso di disapplicazione della legge, ma non è connotata dalle condizioni che rendono rilevabile l'altra ipotesi; si è voluto, in realtà, sottolineare come sia importante che il magistrato dia conto e ragione di ciò che compie nell'esercizio delle funzioni, perciò l'ipotesi non è circoscritta ai provvedimenti cautelari secondo una tendenza che viceversa fu recepita nel precedente disegno; nel contempo si è preferito non riferirsi anche alle cosiddette « motivazioni apparenti »

trattandosi di una *quaestio facti* da valutarsi nella concretezza dei singoli casi, per cui sarà il giudice disciplinare a stabilire, volta per volta, se una motivazione sia soltanto « apparente » e perciò equivalga ad « assenza di motivazione ».

L'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni di servizio costituisce illecito disciplinare in quanto cagiona un apprezzabile pregiudizio per l'attività dell'ufficio (altrimenti sarebbe oggetto di sanzione — ad esempio — anche un occasionale e modesto ritardo nell'inizio dell'udienza). Costituisce violazione del dovere di diligenza professionale l'« affidamento ad altri del proprio lavoro »; si è preferita tale formula (piuttosto che quella di « affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti ») per ricomprendervi sia le ipotesi in cui è gravato un altro magistrato sia quelle in cui ci si disimpegna ingiustificatamente da attività diverse dalla redazione di un provvedimento. Quanto all'inosservanza dell'obbligo di residenza, occorre partire dalla constatazione che oggi, per lo sviluppo e la rapidità dei mezzi di comunicazione e per problemi e difficoltà ambientali, il dovere di risiedere nello stesso comune sede dell'ufficio non ha quel rigore che giustamente aveva in altri tempi, pur conservando la sua validità precettiva; si è ritenuto, quindi, di considerare illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di residenza sempre che manchi la cosiddetta autorizzazione a risiedere fuori circoscrizione ovvero se, mancando tale autorizzazione, il fatto sia comunque causa di disservizio.

La lettera *d*) comprende gli illeciti che derivano da violazioni del dovere di laboriosità. Rientra in questo gruppo il ritardo nel compimento di atti, sempre che sia grave o, se non grave, sia reiterato; si noti che non occorre l'abitudine ad integrare l'illecito, bastando ripetute violazioni anche non gravi e prive del carattere dell'abitudine. Vi rientra la scarsa laboriosità rapportata al carico dell'ufficio, quindi valutata con criterio relativo; vi rientra infine l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario (compresa la

redazione dei provvedimenti) da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione o di collegio, volendosi con ciò recidere certe prassi secondo cui chi dirige o presiede si autoesclude dall'esercizio delle funzioni e, rispettivamente, dal redigere provvedimenti.

La lettera *e*) riguarda gli illeciti da violazioni del dovere di riservatezza. Posto che la violazione del segreto di ufficio o la rivelazione del contenuto di atti coperti dal segreto integrano ipotesi di reato e perciò ricadono nelle ipotesi del successivo articolo 4, si è ritenuto di prevedere come illecito disciplinare la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza: per gli affari in corso essa è rilevante sempre, perché contrasta con la deontologia il riferire o divulgare fatti propri della « vicenda processuale » che il magistrato sta trattando, mentre per gli affari definiti ha rilevanza disciplinare solo quando la violazione della riservatezza possa arrecare pregiudizio a diritti altrui.

La lettera *f*) comprende omissioni imputabili al dirigente l'ufficio o al presidente di sezione o di collegio, e cioè il non aver comunicato fatti compiuti dai magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio che possono costituire illecito disciplinare, ovvero non aver comunicato cause di incompatibilità inerenti a tali magistrati. Trattasi di illeciti complementari a specifiche figure previste in altre lettere, o a ciascuna delle ipotesi di illecito previste in tali lettere, e che perciò non potevano non essere collocate dopo le previsioni principali.

Per ciascun gruppo (tranne il quinto e il sesto, che esauriscono con la tipizzazione le ipotesi possibili) è stata usata la formula « ogni altra violazione del dovere », in modo da consentire la punibilità di comportamenti « non nominati » lesivi degli interessi protetti. Si evita così il ricorso ad una clausola di chiusura unica che, nella sua generalità e genericità, finirebbe per attenuare — se non addirittura per elidere — lo scopo della tipizzazione; infatti, il collegamento sistematico tra i valori espressi nell'articolo 1,

la previsione di illeciti raggruppati secondo tali valori nell'articolo 2 e la clausola per ciascun gruppo offre ai titolari dell'azione e alla stessa sezione disciplinare criteri ben precisi per l'individuazione di « illeciti non nominati ».

Da notare, infine, che la formula usata a chiusura della lettera *a*) non reca l'aggettivo « grave », a differenza di quella relativa agli altri gruppi, in quanto si è ritenuto che qualunque violazione del dovere di imparzialità costituisce illecito disciplinare, stante l'importanza del valore tutelato.

3. L'articolo 3 tipizza gli illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

La lettera *a*) considera gli episodi di malcostume, talvolta spicciolo ma pur sempre riprovevole, che sono sempre meno tollerati dalla coscienza sociale. La lettera *b*) si riferisce a condotte riprovevoli in rapporto alla qualità stessa del magistrato perché possono incidere sulla credibilità della funzione. La lettera *c*) indica sia l'assunzione di incarichi senza autorizzazione quando questa sia prescritta da disposizioni di legge o da norme regolamentari adottate dagli organi competenti, sia lo svolgimento di attività che, pur non essendo oggetto di autorizzazione, risulti (per la natura dell'attività stessa, per l'impegno che comporta, per il soggetto che la conferisce o a cui l'attività è diretta) oggettivamente incompatibile con la funzione giudiziaria, o comunque tale da pregiudicare la laboriosità. A maggior ragione rientra in questa ipotesi l'assunzione di attività priva di autorizzazione semplicemente perché « non autorizzabile ».

La lettera *d*) attiene ad uno dei temi più spinosi e difficili, in quanto occorre bilanciare l'interesse costituzionalmente protetto della libertà di manifestazione del pensiero, che compete al magistrato come ad ogni cittadino, con l'altro interesse, avente pari importanza, alla dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario. La necessità di tale equilibrio è stata sottolineata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 100 del

1981), secondo cui « il bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta soltanto l'esercizio anomalo o l'abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati ».

In questa prospettiva non v'è dubbio che una siffatta delicata operazione di bilanciamento non potrebbe attuarsi salvaguardando integralmente ed in ogni caso la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione; così come, per converso, il bilanciamento sarebbe eluso se si pretendesse di salvare sempre ed in ogni caso la dignità dell'ordine giudiziario: nell'uno e nell'altro caso, non di bilanciamento si tratterebbe ma piuttosto di annullamento puro e semplice di uno dei due interessi tutelati.

Tuttavia si è ritenuto che la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso acquisti rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando concorrano particolari elementi oggettivi e soggettivi. Sotto l'aspetto oggettivo si è dato rilievo, oltre che alla posizione del magistrato (che può conferire maggiore caratura alla manifestazione e perciò cagionare un più intenso pericolo alla libertà del giudice naturale del processo in corso), anche ai tempi e alle modalità della manifestazione, di modo che posizione del magistrato, tempi e modi conferiscano all'espressione del consenso o del dissenso idoneità a condizionare la libertà del collega. Ovviamente i tempi e i modi della manifestazione non sono sufficienti ad esercitare detta interferenza quando sul caso giudiziario, al quale la manifestazione stessa si riferisce, sussista un generale dibattito con la presenza di ampie e diversificate posizioni, sempre che le espressioni usate siano convenienti e corrette.

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente che il magistrato, ancorché non animato dall'intento di interferire nel concreto esercizio dell'attività giudiziaria, abbia tuttavia consapevolezza dell'idoneità del suo comportamento a determinare un tale risultato e, cionondimeno, lo accetti.

L'articolo 3 si chiude con la clausola secondo cui integra l'illecito disciplinare ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Seguendo l'indicazione espressa nel parere del Consiglio superiore della magistratura, tendenzialmente accolta dal Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato nel corso della precedente legislatura, l'articolo 4 contiene la separata previsione di illeciti disciplinari conseguenti a reati, e cioè a delitti non colposi per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile (ma, se si tratta di delitti perseguibili a querela, solo quando la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a due anni), a delitti colposi punibili con pena non inferiore a tre anni di reclusione allorché sia intervenuta condanna irrevocabile e sempre che per modalità e conseguenze il fatto presenti carattere di particolare gravità, a reati contravvenzionali allorché sia intervenuta sentenza irrevocabile all'arresto e sempre che per le modalità di esecuzione il fatto presenti carattere di particolare gravità.

4. L'articolo 5 indica le sanzioni disciplinari e ne puntualizza la consistenza e i modi di esecuzione.

Non si è ritenuto di abolire l'ammonizione per due motivi: in primo luogo si possono verificare illeciti di modesta entità per i quali il giudice disciplinare, operando la valutazione complessiva della personalità dell'incolpato, possa comminare una sanzione minima che abbia anche, nella sostanza, un intento dissuasivo; in secondo luogo, può insorgere il timore che la sezione, pur di non irrogare la censura per fatti modesti ma apprezzabili sul piano disciplinare, finisca per indulgere all'assoluzione.

Le novità rispetto all'attuale regime consistono nella introduzione della « incapacità ad esercitare un incarico direttivo », nell'abolizione della destituzione e in un collegamento fra certi tipi di illecito, o ipotesi aggravate di essi, e il tipo minimo di sanzione da irrogare.

L'incapacità all'incarico direttivo, che può durare per l'intera vita professionale del magistrato o per un certo tempo, assume un significato pregnante per qualche tipo di illecito ed ha comunque un valore dissuasivo di notevole efficacia.

Quanto alla destituzione, si è ritenuto superfluo mantenerla, giacché, dopo l'intervento della Corte Costituzionale circa il trattamento di quiescenza, essa per nulla differisce rispetto alla rimozione.

Infine è sembrato opportuno stabilire una forma di collegamento fra sanzione minima applicabile e tipo di illecito. Così, ad esempio, meritano una sanzione non inferiore alla censura i comportamenti abitualmente « e » gravemente scorretti, il « reiterato » perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, il reiterato « e » grave ritardo nel compimento degli atti, la grave « e » abituale violazione del dovere di riservatezza; meritano una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità l'abuso « ripetuto o grave » della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, l'esercizio di attività « non autorizzabile »; mentre la rimozione va comminata allorché il magistrato sia incorso in una condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa.

5. Gli articoli 8 e 9 si adeguano, razionalizzandola, alla disciplina vigente circa la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, la previsione dei membri effettivi e di quelli supplenti, il meccanismo delle sostituzioni anche nel caso di riconsunzione.

L'articolo 10 conferma che l'accusa è svolta dal procuratore generale presso la corte di cassazione, ma aggiunge che all'istruttoria del procedimento provvede il pubblico ministero; in tal modo ci si allontana dall'attuale sistema di istruttoria sommaria e di istruttoria formale, svolte rispettivamente dalla procura generale e da un commissario istruttore scelto fra i componenti della sezione disciplinare. In realtà ci si uniforma all'orientamento del nuovo processo penale, che non conosce dicotomie di sommaria e formale, accen-

tuando nello stesso tempo la posizione di terzietà del giudice disciplinare ed evitando i numerosi inconvenienti sia dell'attuale doppio sistema sia della nomina del commissario istruttore (inconvenienti sottolineati nel parere del Consiglio superiore della magistratura).

L'articolo 11 detta la disciplina dei termini per il giudizio disciplinare. L'azione deve essere promossa entro un anno dalla piena notizia del fatto, cioè dalla conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini o di denuncia circostanziata; inoltre, entro l'anno dall'inizio del procedimento deve intervenire il decreto per la discussione orale innanzi alla sezione ed entro l'anno successivo dev'essere pronunciata la sentenza; se i termini non sono osservati, il procedimento si estingue. Questa disciplina ripete, con precisazioni ed efficaci puntualizzazioni, la disciplina attuale, tranne che per l'ultimo dei periodi, giacché la normativa vigente prevede due anni per il giudizio innanzi alla sezione; si è così ridotto il periodo complessivo massimo (senza tuttavia incidere sulla fase istruttoria che sovente richiede più tempo per l'acquisizione del materiale probatorio), ad evitare che il magistrato resti troppo a lungo esposto al disagio di un procedimento disciplinare e alla comprensibile turbativa della sua serenità.

6. Il capo secondo è dedicato alla disciplina del procedimento; si è provveduto, cioè, a razionalizzare e a integrare le disposizioni vigenti, riscrivendole secondo la nuova impostazione in modo che ne consegua un tessuto normativo completo.

Si è conservata la doppia titolarità dell'azione, respingendosi la tesi dell'esclusivo esercizio da parte del Ministro. Il monopolio dell'azione, infatti, potrebbe aprire la strada ad un esercizio dell'azione astrattamente tale da assicurare l'impunità di alcuni illeciti, stante l'inevitabile discrezionalità che contrassegna l'iniziativa del Ministro; si aggiunga che sarebbe poco ragionevole coinvolgere l'iniziativa del Ministro nell'attivazione del

meccanismo repressivo anche per comportamenti illeciti attinenti al rapporto di servizio.

D'altra parte il Costituente non solo consentì, ma addirittura suggerì la coesistenza di altri titolari dell'azione disciplinare accanto al Ministro. In tal senso depone la formula dell'articolo 107, secondo comma, della Costituzione, secondo cui « il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare », specie se essa viene letta alla luce degli interventi dell'onorevole Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione (Atti A.C., V, pag. 4063 segg.), e se si considera che, superando una proposta dell'onorevole Calamandrei secondo la quale « Il potere di promuovere l'azione disciplinare contro i magistrati spetta al Ministro della giustizia » (Atti Commissione per la Costituzione, VI, 239, 246), il sistema delineato nella Costituzione venne descritto così dallo stesso onorevole Ruini a proposito della facoltà del Ministro: « Siccome al Consiglio superiore della magistratura spetta di provvedere per tutte le misure disciplinari, la procedura e l'iniziativa dell'azione disciplinare all'interno della magistratura e per mezzo dei suoi organi sarà stabilita, come suo regolamento interno, dall'ordine giudiziario » (Atti A.C., V, pag. 4065). In tal modo si dava risposta alla preoccupazione, molto viva in seno all'Assemblea costituente, che presso il Ministro venisse a concentrarsi il monopolio dell'azione disciplinare (cfr. intervento dell'onorevole Nobili, in Atti A.C., V, pag. 4049).

I meccanismi di esercizio sono naturalmente differenziati (articolo 12): il Ministro promuove l'azione con richiesta di istruttoria al procuratore generale, a sua volta questi promuove l'azione comunicando al Consiglio che procede all'istruttoria; dalla richiesta o, rispettivamente, dalla comunicazione (ciascuna delle quali determina — secondo il comma 4 dell'articolo 12 l'inizio del procedimento a tutti gli effetti) cominciano a decorrere i termini previsti dall'articolo 11. Se l'azione è promossa dal procuratore generale, il Ministro può richiedere

che l'azione sia estesa ad altri fatti, e altrettanto può fare nel corso dell'istruttoria; se l'azione è stata promossa dal Ministro, il procuratore generale è libero di contestare fatti nuovi nel corso dell'istruttoria.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione degli addebiti; l'incolpato può farsi assistere da un altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione, o dall'avviso al difensore se già designato, sono nulli, e la nullità è rilevabile entro dieci giorni da quando si sia avuta conoscenza del contenuto degli atti o, in mancanza, dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, salvo quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti.

L'istruttoria può terminare in uno dei modi seguenti: con l'archiviazione, con la richiesta di non farsi luogo alla discussione orale, con il decreto che fissa la discussione orale.

A) Quando il Ministro o il procuratore generale non ritengano sussistenti i presupposti per promuovere l'azione, richiedono l'archiviazione (articolo 14), su cui si pronuncia la sezione disciplinare; questa tuttavia, può disporre, entro novanta giorni, l'inizio del procedimento con richiesta di istruttoria al procuratore generale. Possono provvedere all'archiviazione direttamente il Ministro o il procuratore generale in ordine ad esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti previsti dagli articoli 2 e 3: si consente in tal modo la rapida eliminazione degli innumerevoli esposti del tutto privi di rilevanza ai fini disciplinari, che la prassi purtroppo registra. Si è ritenuto però che non si possa far ricorso a questo meccanismo quando la segnalazione provenga dal Con-

siglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari o dai dirigenti degli uffici, presumendosi che in tali casi la « notizia » non può non avere un minimo di corrispondenza alle ipotesi disciplinari.

B) Il pubblico ministero può chiedere « di non farsi luogo alla discussione orale », e ciò quando i fatti sono astrattamente riportabili ad una fattispecie disciplinare ma in concreto non è emerso alcun elemento di responsabilità, per cui l'accusa chiede che la sezione si pronunci in via breve, cioè in camera di consiglio; la sezione, se è di avviso contrario, fissa la discussione orale.

C) Negli altri casi il procuratore generale formula le sue richieste, specificando l'accusa (di cui preventivamente il Ministro può chiedere l'integrazione o la modifica); a sua volta il presidente della sezione disciplinare fissa il giorno della discussione con decreto, che viene comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero, all'incolpato e al difensore (se designato).

Il testo del disegno utilizza la disciplina vigente relativa alla fase della discussione e della decisione, integrandola in varie parti. L'articolo 16 regola in modo specifico alcuni aspetti probatori, anche per eliminare dubbi e problemi denunciati dalla stessa giurisprudenza disciplinare; per il resto richiama, in quanto compatibili, le norme del rito penale sul dibattimento, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti (comma 4), giacché la sezione disciplinare non è organo giudiziario in senso proprio.

Le novità di maggiore rilievo attengono al carattere « non pubblico » della discussione e alla formula assolutoria. Infatti si conferma (comma 2 dell'articolo 16) che la discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta; tuttavia la sezione, anche in questo caso, può disporre su richiesta del pubblico ministero che si proceda « a porte chiuse »

per tutelare la credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa; si è ritenuto così di bilanciare l'interesse alla conoscibilità di una vicenda, il cui iter processuale e la cui conclusione non debbono rimanere all'interno dell'ordine, con l'interesse alla tutela della credibilità della funzione che quel magistrato, di regola, continuerà ad esercitare. Sarà dunque la sezione a stabilire, sulla base della qualità dei fatti contestati in rapporto all'interesse della conoscibilità esterna e sulla base del tipo di ufficio che l'incolpato occupa, se la discussione non debba essere pubblica nonostante il consenso dell'incolpato.

Quanto alla formula assolutoria, è stata recepita la prassi di dichiarare « escluso l'addebito » allorché non è raggiunta prova sufficiente, evitandosi le difficoltà dell'uso di formule tratte dalla tipologia del codice di rito e che non sempre si attagliano all'esito del giudizio disciplinare.

Altre innovazioni riguardano la prevalenza della proposta più favorevole all'incolpato in caso di parità di voti e la fissazione di un termine (trenta giorni) per il deposito dei motivi della decisione.

7. Un gruppo di articoli sono rivolti a disciplinare i rapporti fra l'azione disciplinare ed altri giudizi, i provvedimenti cautelari di sospensione dalle funzioni per la pendenza di un giudizio penale o disciplinare, gli effetti di sentenze assolutorie (o di determinate sentenze di condanna) sullo status giuridico ed economico.

Secondo l'articolo 18, il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento di coercizione personale o; in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida. La sospensione permane sino alla sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura di

coercizione personale abbia comunque perso efficacia. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

Accanto alla sospensione necessaria l'articolo 19 prevede una sospensione cautelare facoltativa: quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. La sezione convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo averlo sentito.

Gli articoli 21 e 22 dispongono, altresì, che il magistrato già sospeso o assegnato ad altre funzioni ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore qualora sia assolto con sentenza irrevocabile; e se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili. Prevedono, infine, che in caso di assoluzione con sentenza definitiva o di condanna ad una sanzione diversa dalla incapacità ad esercitare un incarico direttivo o dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti.

8. Contro le decisioni e contro i provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, il Ministro o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme — specifica l'articolo 20 — previsti dal codice di procedura penale; con questo richiamo si rende più snello e celere il procedimento rispetto all'*iter* oggi previsto. Il ricorso ha effetto sospensivo. La Cassazione decide a sezioni unite.

Gli articoli da 23 a 26 disciplinano la revisione, utilizzando in buona parte la normativa attuale, cui apportano talune integrazioni razionalizzatrici.

9. Il capo terzo è dedicato alla materia delle incompatibilità, che il disegno risistema in maniera completa, apportando innovazioni di un certo rilievo alla disciplina vigente.

Sono previste e disciplinate: le incompatibilità « funzionali », cioè quelle che riguardano l'esercizio di attività o l'assunzione di uffici incompatibili con le funzioni giudiziarie; le incompatibilità derivanti da vincoli di parentela, di affinità o di coniugio che concernono magistrati dello stesso ufficio o che concernono magistrati e persone che esplicano l'attività forense dinanzi al medesimo ufficio giudiziario; le incompatibilità derivanti dai suddetti vincoli quando riguardano persone imputate o condannate o persone la cui condotta sia riprovevole; infine le incompatibilità per situazioni ambientali.

Quanto alle prime, l'articolo 27 del disegno stabilisce che la funzione giudiziaria è incompatibile con l'esercizio di libere professioni, di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, e con l'assunzione di pubblici o privati impieghi od uffici, tranne quelli di senatore, deputato, rappresentante italiano al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale (alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti).

Quanto alle incompatibilità per rapporti familiari, l'articolo 28 prevede che i magistrati fra i quali esiste vincolo di coniugio, di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario, e che il magistrato non può esercitare le funzioni nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado o il coniuge o un affine in linea retta, salvo che — ed è questa la prima innovazione di rilievo — il Consiglio superiore della magistratura escluda, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, qualsiasi intra-

cio al regolare svolgimento del servizio ovvero accerti (per l'altra ipotesi) che le rispettive attività sono assolutamente distinte. La norma prevede altresì che il magistrato non può esercitare le funzioni nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero il coniuge o un affine in linea retta sia imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o sia sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria (l'incompatibilità permane sino a quando il processo pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto); infine prevede (altra innovazione di rilievo) che il magistrato non può esercitare le funzioni laddove il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

L'ultima ipotesi di incompatibilità riguarda le situazioni che il vigente articolo 2 del decreto luogotenenziale del 1946 comprende nella formula « quando, anche senza colpa del magistrato, siano venute meno le condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario »; trattasi, cioè, di quella « incompatibilità ambientale » che ha formato oggetto di ampio dibattito, anche in seno al Consiglio superiore della magistratura, e che alcuni vorrebbero escludere dall'ordinamento. In realtà, le maggiori critiche al vigente articolo 2 riguardano l'interesse che appare tutelato da tale norma e l'assenza di garanzie per la relativa procedura del trasferimento di ufficio: critiche destinate a

venir meno ove al « prestigio dell'ordine giudiziario » si sostituisca il valore, ben più pregnante nella proiezione collettiva, della « credibilità della funzione », e si circonda la procedura delle necessarie garanzie. D'altra parte l'esperienza dei Consigli succedutisi nel tempo evidenzia una varietà di situazioni, non rapportabili ad illeciti disciplinari, per le quali è evidente l'esigenza di un meccanismo di tutela del « servizio giustizia » sollecito ed attivabile con immediatezza dall'organo di autogoverno della magistratura.

Ebbene, raccogliendo le fila del dibattito e i suggerimenti emersi, si propone (articolo 29) che questa ipotesi di incompatibilità sia individuata nella situazione in cui, « per qualsiasi causa, anche indipendentemente da colpa del magistrato, egli non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione »; le garanzie sono disciplinate in generale per tutte le ipotesi di incompatibilità dalle quali consegua il trasferimento di ufficio.

Avuta notizia di una causa di incompatibilità (nei modi indicati dall'articolo 30, comma 1), la competente commissione del Consiglio compie gli accertamenti preliminari e, all'esito, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato e avvertendolo che potrà essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Il disegno apporta qui una innovazione, perché elimina l'attuale fase preliminare con cui il Consiglio autorizza la commissione a procedere nell'istruttoria, una fase che è univocamente considerata inutile e macchinosa.

Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati con avviso all'interessato che, nei venti giorni, ha facoltà di prenderne visione, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte. Entro i successivi trenta giorni la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio il trasferimento di ufficio o l'archiviazione.

La data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito con l'assistenza di altro magistrato.

La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è perciò venuta meno la situazione di incompatibilità.

10. Il disegno estende la sua disciplina anche alle ipotesi di dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per motivi di infermità o di sopravvenuta inettitudine (articolo 31). Trattasi di situazioni non riconducibili *tout court* alla incompatibilità, anche se per alcune di esse l'incompatibilità riaffiora nel rapporto fra il tipo di ufficio che il magistrato occupa e le sue condizioni di salute (quando non ricorra il più grave caso di dispensa dal servizio); il motivo della estensione è soprattutto quello di ricomprendere tali

ipotesi nel medesimo meccanismo procedimentale e in analoghe garanzie, per uniformità sistematica e soprattutto per maggior tutela dell'interessato rispetto a provvedimenti (dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa per un certo tempo, destinazione ad altre funzioni) che finiscono per incidere in modo profondo sullo *status* o sull'inamovibilità.

Il disegno si chiude con l'abrogazione delle varie norme che, disseminate nell'ordinamento giudiziario del 1941, nella cosiddetta legge sulle guarentige del 1946, nella legge n. 195 del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura, nel decreto presidenziale del 16 settembre 1958 e nelle altre disposizioni che a queste hanno via via apportato modifiche o integrazioni, allo stato danno una disciplina incompleta, frammentaria, non del tutto adeguata alle esigenze di controllo deontologico della magistratura e non sempre rispettosa dei profili di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio dei poteri deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

ART. 2.

*(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).*

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, anche se attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra grave violazione del dovere di correttezza;

c) la grave disapplicazione di legge dovuta ad assoluta mancanza di diligenza; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità della legge quando ne consegue un apprezzabile pregiudizio per l'attività dell'ufficio; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti o se l'inosservanza dell'obbligo è causa di disservizio; ogni altra grave violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, la scarsa laboriosità in rapporto al carico dell'ufficio, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione o del presidente di un collegio; ogni altra grave violazione del dovere di laboriosità;

e) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, relativamente agli affari definiti;

f) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o di quello cui compete il dovere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 o di uno dei casi previsti dagli articoli 29 e 31.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare abitualmente persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che gli consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere abitualmente rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da pregiudicare la laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato che la esprime o per i tempi o le modalità, è idonea a condizionare la libertà del magistrato che si occupa del procedimento o ad arrecare grave pregiudizio alla credibilità della funzione giudiziaria nel suo concreto esercizio;

e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

ART. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti a reato).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile di ufficio ovvero per delitti perseguibili a querela di parte quando la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto, sempre che presentano, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

2. L'estinzione del delitto per amnistia o per prescrizione non escludono l'illecito disciplinare.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo;
- e) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso, espresso nel dispositivo della decisione.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La perdita dell'anzianità va da due mesi a due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La temporanea incapacità ad incarico direttivo va da sei mesi a due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica; alla scadenza del termine non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

8. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

ART. 6.

*(Sanzioni
per determinati illeciti disciplinari).*

1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti della legge;

c) l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità da parte del magistrato cui detta causa si riferisca, eccezion fatta dell'ipotesi prevista dal comma 1 del successivo articolo 27;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera b), se abituali e gravi;

f) il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) l'esercizio di attività o l'assunzione di incarichi od uffici non autorizzabili perché incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione, se abituale e grave.

4. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in condanna, condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo o che incorre in una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione a sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 7.

(Sanzioni accessorie del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è disposto in ogni caso quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 2 e dalla lettera a) dell'articolo 3, ovvero quando il magistrato esercita attività o assume incarichi od uffici non autorizzabili.

ART. 8.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita

ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 9.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo precedente sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il

vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo precedente; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

ART. 10.

(Pubblico ministero ed istruttoria).

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione o da un suo sostituto.

2. All'istruttoria del procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

ART. 11.

(Termini).

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla piena notizia del fatto. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

2. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare, anche se successivamente annullata. Quando i

termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile o sia divenuto esecutivo il decreto di condanna, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

CAPO II.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 12.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia mediante richiesta di istruttoria al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore generale promuove l'azione disciplinare comunicando al Consiglio che procede all'istruttoria; dell'avvenuto esercizio è data comunicazione anche al Ministro, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro e al procuratore generale presso la

Corte di cassazione ogni fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici quei fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano suscettibili di valutazione disciplinare.

4. La richiesta del Ministro al procuratore generale per l'istruttoria o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale può contestare fatti nuovi nel corso dell'istruttoria anche se l'azione è stata promossa dal Ministro.

ART. 13.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti istruttori).

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni da quello in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quello della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, eccezion fatta di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni degli articoli 366, 372, e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato più anziano di quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolga le sue funzioni nel distretto dove l'atto dev'essere compiuto.

ART. 14.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 10, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di istruttoria al procuratore generale.

2. Il Ministro o il procuratore generale provvedono direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2 e 3. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

ART. 15.

(Chiusura dell'istruttoria).

1. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi luogo alla discussione orale. Negli altri casi formula le sue richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro può chiedere l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della

discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al suo difensore se già designato.

5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione orale la sezione decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4.

ART. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione).

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.

2. La discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta; tuttavia, anche in questo secondo caso, la sezione disciplinare, su richiesta del pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa.

3. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore.

4. La sezione può assumere anche di ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'ispettorato, dei consigli giudiziari e dei dirigenti gli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite in istruttoria; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezion fatta di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

5. La sezione delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la

difesa dell'incolpato; questi dev'essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

6. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

7. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare dichiara escluso l'addebito disciplinare.

8. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 17.

(Rapporti con altri giudizi).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto; ma se per questo è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 18.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento di coercizione personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione permane sino alla sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura di coercizione personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza istruttoria non più soggetta ad impugnazione o è assolto con sentenza irrevocabile.

ART. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato, o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 18.

ART. 20.

(Ricorso per Cassazione).

1. Contro le decisioni e i provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, il Ministro o il procuratore generale possono proporre ricorso per Cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

2. La Cassazione decide a sezioni unite.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne che per i provvedimenti di sospensione del magistrato.

ART. 21.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso).

1. Quando l'accusato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti.

ART. 22.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

1. Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora sia assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

ART. 23.

(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

ART. 24.

(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

ART. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sanzione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti o se risulta manifestamente infondata; altri-

menti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 26.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO III

INCOMPATIBILITÀ

ART. 27.

(Incompatibilità di funzioni).

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici; possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, rappresentante italiano al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. I magistrati non possono esercitare libere professioni, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

ART. 28.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che sono tra loro legati da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario, salvo che il Consiglio superiore della magistratura escluda in relazione al numero dei componenti l'ufficio o ad altri elementi, qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero il coniuge o un affine in linea retta sia imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o sia sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in rela-

zione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 29.

*(Destinazione ad altre funzioni
o trasferimento ad altra sede
per incompatibilità).*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 27 e 28 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), il magistrato dev'essere trasferito in altro distretto.

ART. 30.

(Norme procedurali).

1. Quando ricorre una delle situazioni previste negli articoli 27, 28 e 29, il magistrato interessato o il dirigente l'ufficio ovvero quello cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro o di ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio, compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferi-

mento dandone immediatamente avviso all'interessato avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

3. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prenderne visione, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o seguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

ART. 31.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità).

1. Se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine il magistrato non può adempiere convenien-

temente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

ART. 32.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 12, secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 28 a 37 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.